



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, e dall'avv. Gianni Roj, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e del rappresentante della Procura Federale, avv. Paolo Fumagalli, nel corso della riunione del 31 marzo 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 21

#### a) RECLAMI

**Reclamo del sig. Marco AMELIA, calciatore della Soc. Livorno:** avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Cagliari del 20/3/05 – C.U. n. 285 del 29/3/05). ***Procedura d'urgenza.***

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Marco Amelia, tesserato per la Soc. Livorno, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Livorno-Cagliari del 20/3/2005, ha proposto reclamo d'urgenza il calciatore, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, il reclamante afferma che, nel caso di specie, non ricorrerebbe una delle tre condizioni per l'utilizzo della prova televisiva, in particolare la connotazione violenta del gesto.

Il reclamante esclude infatti che il proprio comportamento possa essere qualificato come violento. Si sarebbe trattato di un gesto “di stizza, privo di potenzialità offensiva e di qualsiasi connotazione violenta”, nonché “non oggettivamente idoneo ad arrecare alcun

danno alla presunta vittima, che ormai si trovava fuori portata”. A detta del reclamante, difetterebbero entrambi i requisiti per l’applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Infine, il ricorrente ritiene la sanzione sproporzionata ed iniqua rispetto al reale accadimento dei fatti.

Alla riunione odierna, è comparso il sig. Marco Amelia assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e visionato il filmato televisivo, rileva che il gravame non è fondato.

Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S.

Per quanto riguarda l’episodio, dalle immagini risulta che l’Amelia, al termine del primo tempo, insieme ad alcuni tesserati del Livorno attorniava l’assistente del direttore di gara protestando per il rigore concesso contro il Livorno su segnalazione dello stesso assistente. Dopo una prima serie di proteste composte e pacate, nel momento in cui l’assistente si allontanava, l’Amelia abbassava con velocità ed impeto la mano destra verso la nuca dello stesso ufficiale di gara, senza colpirlo. Una volta allontanatosi, l’Amelia, rincorreva l’Assistente, rivolgendogli con tono minaccioso parole di insulto.

Questa Commissione deve quindi verificare la sussistenza – ai fini dell’utilizzo della prova televisiva, ex art. 31 comma a3) C.G.S. – delle tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo:

- a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara;
- b) che il fatto sia avvenuto a “giuoco fermo” o sia comunque “estraneo all’azione di giuoco”;
- c) che il fatto si connoti come “condotta violenta”.

In merito al primo requisito, l’episodio è senza dubbio “sfuggito al controllo” dell’arbitro (come risulta inequivocabilmente dalle immagini) e dell’assistente Cuttica, essendo il gesto dell’Amelia avvenuto alle spalle dell’Ufficiale di gara.

Relativamente al secondo presupposto, la visione del filmato dimostra chiaramente come la condotta dell’Amelia sia stata posta in essere dopo la fine del primo tempo.

Non resta quindi che valutare se la condotta dell’Amelia sia definibile come atto violento, terzo presupposto per l’utilizzo della prova televisiva.

A tale proposito, questa Commissione ritiene che la valutazione dell’episodio effettuata dal Giudice Sportivo sia corretta e del tutto condivisibile. Risulta, infatti, che, al termine del primo tempo, il calciatore Amelia ha tentato, con un movimento repentino del braccio, di colpire alla nuca l’assistente del direttore di gara. Tale gesto deve ritenersi intenzionale, senza alcun dubbio aggressivo e potenzialmente dannoso all’integrità fisica dell’assistente (in considerazione della zona del corpo verso cui era indirizzato e delle modalità del movimento), potendo definirsi violento indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale aggressione non sia stato materialmente colpito.

Bene, quindi, ha fatto il Giudice Sportivo a ricordare che, in base alla regola 12 del Regolamento di giuoco, “per condotta violenta devono intendersi tutti gli atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare ad un terzo un danno fisico o morale”, indipendentemente dall’entità del danno. E’ infatti costante l’orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva di intendere per condotta violenta ogni atto intenzionalmente diretto a ledere altra persona (ed idoneo a tale risultato) così come ogni comportamento aggressivo, seppure non produttivo di concreti esiti lesivi dell’integrità fisica della persona offesa. Condotta aggressiva, nel caso di specie, confermata anche dal comportamento successivo di offesa e minaccia.

Quanto all'entità della pena, vanno considerate le modalità attraverso le quali il gesto è stato compiuto, la zona del corpo verso la quale il gesto era rivolto ed infine il soggetto destinatario della condotta violenta: modalità che connotano il comportamento del giocatore del Livorno come di particolare gravità.

Tale comportamento è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Riccardo ZAMPAGNA – calciatore Soc. Messina** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;  
**Soc. MESSINA** violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Livorno-Messina del 16/1/05).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 14/2/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Riccardo Zampagna, tesserato per la Soc. Messina, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, durante la gara Livorno-Messina del 16/1/05, rivolto ai sostenitori livornesi un saluto con il pugno chiuso; con lo stesso atto era deferita anche la Soc. Messina a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva assumendo che i fatti contestati allo Zampagna (peraltro dallo stesso deferito non smentiti in sede di interrogatorio reso all'Ufficio Indagini) sarebbero avvenuti durante i festeggiamenti di benvenuto degli atleti, che il saluto del deferito sarebbe stato rivolto ad una parte circoscritta della tifoseria ospitante e che tale condotta non può ricondursi a manifestazione di pensiero politico, rappresentando in realtà espressione di mera cortesia verso una tifoseria amica e non potendo provocare il minimo turbamento negli spettatori.

Per questi motivi, i deferiti affermano che il gesto dello Zampagna era assolutamente inidoneo a provocare atteggiamenti violenti da parte delle tifoserie, non potendo pertanto ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 1 del C.G.S.

Concludevano pertanto i deferiti chiedendo di essere prosciolti da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00 per lo Zampagna e dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Messina.

E' comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate, sottolineando come la richiesta formulata dalla Procura sia eccessiva.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato. Emerge infatti dalla relazione dell'Ufficio Indagini (fonte privilegiata di prova) che il calciatore Zampagna, prima dell'inizio della gara, si è recato sotto la curva occupata dai

sostenitori livornesi rivolgendo loro un gesto univocamente interpretabile quale saluto di natura politica, concretatosi nel piegare il braccio con la mano chiusa a pugno, in una posa che non è in alcun modo confondibile con un gesto di “normale” saluto.

Pertanto, la pretesa difensiva di voler prescindere dalla connotazione politica del gesto è infondata, dovendosi considerare il gesto dello Zampagna immediatamente ed inequivocabilmente evocativo di una precisa ideologia politica. Da ciò discende la rilevanza disciplinare della condotta, non essendo ammissibile che un tesserato, in occasione di una manifestazione sportiva, evochi qualsiasi tipo di ideologia e/o appartenenza politica con gesti plateali, potenzialmente idonei a provocare atteggiamenti violenti da parte delle tifoserie, potendo rappresentare fonte di tensioni generalizzate e mettere in serio pericolo il mantenimento dell'ordine pubblico.

In tale ottica, il fatto che il saluto sia stato rivolto ad una parte circoscritta della tifoseria e che esso non abbia provocato alcuna conseguenza sul piano dell'ordine pubblico, è irrilevante ai fini della qualificazione della condotta come antiregolamentare.

E' quindi incontestabile che il gesto compiuto dall'incolpato si ponga in contrasto con i doveri di correttezza e probità posti a carico dei tesserati dall'art. 1, comma 1 C.G.S.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità dello Zampagna per la violazione ascritta, cui consegue ex art. 2, comma 4 C.G.S la responsabilità oggettiva della società di appartenenza. Sanzioni eque, alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Riccardo Zampagna la sanzione della ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00, e alla Soc. Messina la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

**Sig. Massimo ODDO – calciatore Soc. Lazio** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;  
**Soc. LAZIO** violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Reggina-Lazio del 30/1/05).

### **Il procedimento**

Con atto datato 17/02/05 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Massimo Oddo per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo al termine della gara inveito nei confronti del Direttore di gara con espressioni volgari ed irrispettose, e la Soc. Lazio, per responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti l'Oddo e la Soc. Lazio hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rilevano la genericità del referto del collaboratore dell'Ufficio Indagini “*sia in ordine al momento della verifica dell'evento, sia in ordine al suo contenuto effettivo, sia infine in ordine alla effettiva possibilità di aver identificato i giocatori*”, stante la confusione tipica della fine di una partita, tra l'altro conclusasi con un risultato sfavorevole per la Lazio.

I deferiti, inoltre, evidenziano la sussistenza di incertezza relativamente alla circostanza che le espressioni *de quibus* fossero rivolte al direttore di gara, ventilando la possibilità che fossero dirette ad un calciatore della squadra avversaria.

In ogni caso, si tratterebbe di una condotta che troverebbe la fonte di giustificazione nella circostanza che si sarebbe trattato “*di un momento di particolare tensione, al termine di una partita che la Lazio ha perso all'ultimo secondo*”, e che “*l'amarezza e la rabbia per un risultato ritenuto immeritato può giustificare un momento di sconforto o di reazione amareggiata, che si è tradotto in commenti severi scambiati tra i due giocatori*”.

Infine, la difesa dei deferiti rileva che l'Oddo ha sempre tenuto un comportamento corretto nel campo e fuori dal campo.

Per tali motivi, l'Oddo e la Soc. Lazio chiedono il proscioglimento stante l'insussistenza dell'addebito o, in subordine, l'applicazione di una minima sanzione pecuniaria sia per l'Oddo, che per la stessa Società.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 1.500,00 per l'Oddo e della ammenda di € 1.500,00 per la Soc. Lazio.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento dell'Oddo è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta in modo chiaro ed inequivoco che, al termine della gara, il calciatore Massimo Oddo si avvicinava all'arbitro rivolgendogli espressioni di tenore evidentemente ingiurioso ed irrispettoso.

I deferiti, nella propria memoria difensiva, giustificano la condotta dell'Oddo con motivazioni che non hanno alcuna incidenza sulla sussistenza degli addebiti contestati.

A ben vedere, infatti, il referto del collaboratore dell'Ufficio Indagini, fonte di prova privilegiata, è piuttosto preciso nell'indicare tra i giocatori della Lazio che inveivano contro il direttore di gara, il calciatore Oddo, che veniva riconosciuto anche se privo di maglietta. Nessun dubbio pertanto sussiste né sulla identificazione dell'Oddo, né sulla circostanza che destinatario delle espressioni usate fosse il direttore di gara. A ciò si aggiunga che le modalità con le quali si è conclusa la gara, ossia il goal subito all'ultimo secondo, non sono assolutamente tali da giustificare la condotta degli incolpati.

E' indubbio, pertanto, che il comportamento dell'Oddo integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Devono conseguentemente affermarsi le responsabilità sia dell'Oddo, sia della Soc. Lazio.

Sanzione equa appare quella del dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 2.500,00 a Massimo Oddo e dell'ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Lazio.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'11 aprile 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 MARZO 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*